



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione Generale della Ricerca

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 10 giugno 1982 n.348 e ss.mm.ii. *“Costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante *“Codice dell'amministrazione digitale”* e, in particolare, l'articolo 25 (*firma autenticata*) per cui *“Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato”*.

2. *L'autenticazione della firma elettronica, anche mediante l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa, o di qualsiasi altro tipo di firma elettronica avanzata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità dell'eventuale certificato elettronico utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.*

3. *L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia di cui all'articolo 24, comma 2.*

4. *Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 23”.*

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110 *“Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69”*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto direttoriale prot. n. 2863 del 1° dicembre 2021 recante *Bando per la presentazione delle domande finalizzate all'attribuzione delle risorse del “Fondo per la ricerca in campo economico e sociale – annualità 2021 e 2022”*;

CONSIDERATO quanto disposto dall'articolo 6, comma 5, del Bando D.D. 2863/2021 laddove prevede che *“Il trasferimento delle risorse ai soggetti beneficiari sarà disposto in due soluzioni: i) 50% a titolo di anticipazione del contributo ammesso a seguito dell'adozione del decreto direttoriale di approvazione delle graduatorie. L'erogazione di tale somma avverrà previa presentazione di formale istanza, sottoscritta dal legale rappresentante e [...] accompagnata da idonea garanzia fideiussoria per l'intero importo della somma da liquidare a titolo di anticipazione, predisposta secondo un modello che verrà reso noto dal Ministero dell'università e della ricerca; ii) 50% a titolo di saldo.”*;

VISTO il Decreto direttoriale n. 785 del 8 giugno 2023, con il quale è stata approvata la graduatoria finale dei soggetti beneficiari del contributo di cui al citato D.D. 2863 del 1° dicembre 2021 registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2022 con il numero 105;

RITENUTO necessario garantire e tutelare gli importi concessi e finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca – Segretariato Generale – Direzione Generale della ricerca, di procedere all'adozione di uno *“schema di garanzia a prima richiesta”* a copertura delle somme erogate a titolo di anticipo in favore dei soggetti beneficiari del contributo di cui al decreto direttoriale n. 785 del 8 giugno 2023;

RITENUTO altresì necessario individuare uno schema univoco di *garanzia a prima richiesta* per tutti i soggetti che possono costituire una garanzia a favore del Ministero ai sensi della richiamata legge 10 giugno 1982, n. 348 e ss.mm.ii;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale

Direzione Generale della Ricerca

VISTO lo “*schema di garanzia a prima richiesta*” Allegato A al presente decreto e ritenuto di dover adottare uno schema di garanzia:

DECRETA

Articolo 1

1. E' approvato lo “*schema di garanzia a prima richiesta*” di cui all'allegato A al presente decreto è utilizzato, ai sensi della normativa vigente, a copertura delle somme erogate a titolo di anticipo in favore dei soggetti destinatari del contributo previsto dal decreto direttoriale n. 2863 del 1° dicembre 2021 recante “*Bando per la presentazione delle domande finalizzate all'attribuzione delle risorse del “Fondo per la ricerca in campo economico e sociale – annualità 2021 e 2022”*” così come individuati con decreto direttoriale prot. n. 785 del 8 giugno 2023 di approvazione della graduatoria dei soggetti ammessi al finanziamento.

2. La Fideiussione, che deve essere redatta utilizzando esclusivamente il facsimile - pdf di cui all'allegato A, allegato al presente decreto, può essere bancaria o assicurativa. Non è ammissibile una garanzia emessa da una Società Finanziaria.

3. Gli istituti bancari e le compagnie assicuratrici possono utilizzare direttamente lo schema di cui all'allegato A al presente decreto opportunamente compilata, sottoscritta e trasmessa al Beneficiario e al Contraente, oppure inserirla come appendice ai propri moduli, che non devono contenere clausole o elementi in contrasto con quanto previsto dalla citata bozza di fideiussione. In particolare, oltre a quanto già indicato, la polizza fideiussoria dovrà essere:

- a prima richiesta
- prestata e costituita con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo e intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con il debitore principale;
- sottratta all'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 1955 del codice civile, nonché ai termini di decadenza previsti dal successivo art. 1957, rinunciando il fideiussore a ogni relativa eccezione.

4. La garanzia a prima richiesta è sottoscritta in formato elettronico o digitale dal legale rappresentante del soggetto garantito e del soggetto emittente. La sottoscrizione digitale è accompagnata da autentica notarile, contenuta nello stesso documento informatico, o in un documento informatico ulteriore e collegato con quello che reca le firme digitali o elettroniche delle parti, attestante la qualità del soggetto firmatario nonché l'autenticità della firma del soggetto emittente (identità personale della parte; validità del certificato elettronico utilizzato).

Articolo 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale e reso disponibile ai soggetti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo DI FELICE